



i deputati Golinelli, Ravagnan, Albarello, Limoni e Concas.

Comunico, altresì, che per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Bersani e Grilli Giovanni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Tantalò e Tonetti.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizione di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4629).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizione di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati ».

Dovremmo, oggi, concludere la discussione di questo provvedimento dopo che la Presidenza della Camera — essendo stata ritirata da parte dei deputati comunisti la richiesta di rimessione all'Assemblea — ha di nuovo assegnato, alla nostra Commissione, il disegno di legge in sede legislativa.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò nel testo approvato dal Senato, ponendoli successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11.02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, numero 1433, può essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantità di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai Regolamenti e dalle Decisioni adottati dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Fino al 30 settembre 1963 è consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 2, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per 100 chilogrammi di pasta all'uovo o di pasta glutinata, esportate.

La quantità di grano da ammettere all'importazione, col beneficio del citato articolo 2, per i prodotti da forno è rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

*(È approvato).*

**ART. 4.**

L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente articolo 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle Decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile è costituita dal valore del grano, accertato

all'atto della sua importazione, in conformità dell'articolo 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

(È approvato).

ART. 5.

Non sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

(È approvato).

ART. 6.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, numero 1433, sono sostituiti dai seguenti:

« Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei prodotti compresi nell'articolo 1 del Regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria e del commercio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al trattamento fiscale del saccarosio contenuto nei melassi destinati alla dezuccherazione (3260).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al trattamento fiscale del saccarosio contenuto nei melassi destinati alla dezuccherazione ».

L'onorevole Relatore ha giustificato la sua assenza: Mi sostituisco a lui, ricordando che, al tempo in cui l'onorevole Andreotti era Ministro delle finanze sorse la questione della

tassazione del melasso destinato alla dezuccherazione. Infatti l'imposta di fabbricazione sullo zucchero era un gravame in misura unica, tanto per lo zucchero di prima scelta quanto per lo zucchero che veniva ricavato dal processo di dezuccherazione del melasso. Il melasso è la parte residua della prima lavorazione dello zucchero, ma contiene esso pure una parte di zucchero. Tuttavia era stata fatta presente, dagli operatori, la non convenienza della dezuccherazione del melasso, per l'onerosità del conseguente processo estrattivo. Se l'importo della imposta di fabbricazione fosse stato, per lo zucchero da melasso, pari a quello dell'imposta di fabbricazione normale, nessuno avrebbe più proceduto alla dezuccherazione del melasso. Di qui una discussione sul trattamento fiscale dello zucchero da melasso al termine della quale il Ministero delle finanze ritenne di concludere non con l'introduzione di una aliquota differenziata, ma con la esenzione fiscale di un contingente annuo, che poi gli zuccherifici che lavoravano il melasso ottenevano con una ripartizione fatta da parte del Ministero. In pratica, gli stabilimenti che venivano a godere di questa esenzione per lo zucchero prodotto da melasso erano i due zuccherifici di Cavarzere e di Legnago.

Questa disciplina era stata introdotta con un termine, ma, successivamente, tale termine fu prorogato, fino alla scadenza attuale, per cui, ora, il problema della tassazione del melasso si ripropone nuovamente. Vogliamo, cioè, continuare nello stesso sistema o vogliamo cambiarlo? Bisogna ricordare che questi stabilimenti di Cavarzere e di Legnago, oggi come allora, occupano un notevole quantitativo di operai. Se, a causa della incidenza fiscale, dovesse verificarsi una non convenienza a lavorare questo tipo di zucchero, potrebbe verificarsi, in quella zona, un rilevante fenomeno di disoccupazione della manodopera locale. Ed è stata questa preoccupazione che ha sempre indotto le Camere a chiedere che si addivenisse alla proroga delle misure suddette. Il Ministero ha proposto, a suo tempo, il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame, che introduce una modifica rispetto alla disciplina prima realizzata. La modifica è espressa nella seconda parte dell'articolo 1, per cui sui melassi sottoposti a dezuccherazione, con qualsiasi procedimento, è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 1.500 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi. Cioè, al posto di una disciplina basata su di un contingente esonerato, si introduce una disci-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

plina di moderata tassazione del prodotto. Logicamente da questa norma discende che il regime del contingente è tolto e, quindi, ognuno può produrre quanto zucchero vuole dai melassi residui essendo sottoposto alla predetta tassa.

Quindi, al posto di un regime contingentato, si dovrebbe introdurre un regime di tassazione moderata. In un primo tempo, non si è potuto procedere a questa nuova disciplina, data la differenza fra i dati che venivano presentati dal Ministero dell'agricoltura e quelli che venivano presentati dal Ministero delle finanze. Devo constatare che, almeno sotto questo profilo, in sede ministeriale, un accordo è stato ottenuto e si vorrebbe introdurre una disciplina che è molto più adeguata rispetto a quella precedente.

Il fatto di dire: instauriamo delle modeste aliquote così che ognuno possa lavorare il quantitativo di melasso che vuole, è cosa diversa dall'imporre un sistema di contingenti in quanto, di fronte alla discrezionalità del Ministero, o si è indotti, in un domani, a non lavorare, con tutte le conseguenze di disoccupazione da parte degli addetti all'opificio o qualora si presentasse — oltre i due opifici che, fino ad ora, si sono diviso il contingente — un terzo opificio, si dovrebbero rivedere le quote singole creando, così, altre complicazioni.

Invece la nuova disciplina che impone una aliquota riportata alla differenza di lavoro tra zucchero e barbabietole, è quella che corrisponde ad un concetto di razionalità. Comunque, è qui presente il Ministro Trabucchi che può dare ogni chiarimento necessario.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LIMONI. Desidero, anzitutto, ringraziare il Presidente per aver sostituito il Relatore, nell'espone il problema di cui al disegno di legge. Io e gli altri colleghi che prenderemo la parola su questo argomento, siamo mossi da preoccupazioni di natura obiettiva e inerenti proprio al provvedimento fiscale che riguardano due comuni che sono particolarmente interessati al problema: Cavarzere e Legnago, uno naturalmente depresso e l'altro in via di divenirlo a causa dell'attuale situazione.

Mi permetterei aggiungere, a quanto osservato dal Presidente, che è vero che, dal 1956, è stato istituito un diritto erariale nella misura di lire 2.270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nel melassi sottoposti a dezuccherazione, ma è anche vero che quel tributo fu posto, non tanto per ragioni finanziarie, quanto per scoraggiare la dezuccherazione dei melassi poiché, in quel momento,

c'era una eccedenza di zucchero sui 5-6 milioni di quintali. Allora, per non vedere diminuita la superficie investita a barbabietole, si impose un divieto di dezuccherazione dei melassi. Tutte le modifiche avute da quella legge sono nate dalla necessità di scoraggiare la dezuccherazione dei melassi. Oggi la situazione è ben diversa: infatti non ci sono scorte di zucchero nei magazzini; fortunatamente i consumi sono aumentati tanto è vero che lo zucchero bisogna acquistarlo all'estero. Si obietterà che è meglio acquistarlo all'estero perché così lo zucchero viene ad avere un costo minore, ma questo è un principio che non si può applicare: se si applicasse per tutti gli altri prodotti, non so dove si andrebbe a finire.

Quel decreto-legge del 1956 aveva la sua giustificazione ed è noto che chi si opponeva era il Ministero dell'agricoltura, a tutela della coltivazione della barbabietola, e non il Ministero delle finanze. Infatti la prova è che dal 1956 ad oggi questo tributo non ha dato all'erario nulla.

C'è da sottolineare l'iniquità del provvedimento: si pone un supertributo su questo zucchero ricavato dai melassi, ma i melassi sono un sottoprodotto delle barbabietole e si sa che vi sono degli zuccherifici che riescono, con le tecniche moderne, a ricavare quasi totalmente lo zucchero contenuto nelle barbabietole, per cui i produttori che hanno una componente di un tipo non verrebbero a pagare tributi sullo zucchero prodotto, e quelli che hanno una componente di un altro tipo verrebbero invece a pagarla; ma allora dove è la perequazione se di questa vogliamo parlare a proposito di questo disegno di legge: vi è, invece, una evidente sperequazione!

Lasciamo agli industriali di scegliere i processi ed i macchinari che crederanno di adoperare per la estrazione dello zucchero.

L'applicazione di un tributo, per se medesimo, non ha ragion d'essere. Ma, oggi, non vi è neanche ragione di scoraggiare la produzione di zucchero da melasso perché vi è bisogno di tale prodotto.

Vi è, poi, da osservare la divergenza che un tempo vi era tra i Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e delle finanze circa i costi di produzione dello zucchero da melasso. Si dice che, oggi, queste divergenze non ci sono più e che si è trovato un accordo sulla base di esperienze o rilevazioni o ricognizioni fatte presso fabbriche che producono zucchero da melasso e cioè presso gli stabilimenti di Cavarzere e di Legnago.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

Quali sono i risultati di queste indagini per cui si giustifica l'applicazione di un tributo di 1.500 lire per perequare le imposte erariali sullo zucchero da melasso a quelle sullo zucchero da barbabietola? A parte che valgono le ragioni precedentemente dette, è poi vero che i dati in mano del Ministero delle finanze siano tali da giustificare l'applicazione del tributo?

Non sono esatti e dirò il perché.

Intanto non bisogna mai dimenticare che lo zucchero al consumo ha un prezzo fisso mentre le materie prime che concorrono alla produzione dello zucchero non hanno un prezzo fisso; hanno un prezzo fisso le barbabietole ma non lo hanno i sali di bario, il carbonio, ecc., che contribuiscono come voci del costo di lavorazione dello zucchero.

Poi, quando si passa alla fase della lavorazione del melasso, vi è da considerare che, se noi partiamo dal prezzo base del melasso quale è rilevabile dei prezzi del C.I.P. (Comitato interministeriale dei prezzi), che è di 3.000 lire al quintale, allora i conti tornano nel calcolo addotto dal Ministero delle finanze, ma se guardiamo alla realtà delle cose e cioè al fenomeno come si manifesta nel mercato effettivo dei melassi, allora ci accorgiamo che le cose stanno molto diversamente.

I dati che ha il Ministero delle finanze denunciano cose di questo genere: poiché il melasso di produzione delle singole fabbriche non è sufficiente — ed è da notare che una fabbrica non può lavorare solo il melasso di sua produzione ma lo deve acquistare da altre fabbriche — avviene che, quando sul mercato il prezzo del melasso è basso, allora le fabbriche dovrebbero acquistarlo sulla base delle 3.000 lire per quintale come previsto dal prezzo C.I.P.; ma, a questo prezzo, le fabbriche non lo acquistano mai, tant'è vero che lo stabilimento di Cecina acquistava il melasso dalla Italiana Zuccheri ed a Cavarzere, guadagnando sul prezzo C.I.P., percependo, cioè, più delle 3.000 lire da esso previste ed influenzando, quindi, sui fattori del costo di produzione.

Quale sia adesso il mercato del melasso è noto a tutti: esso è in grande rialzo, tant'è vero che il nostro melasso è stato esportato fuori d'Italia a prezzi superiori alle 3.000 lire al quintale e queste fabbriche lo hanno acquistato all'interno ed all'estero a prezzi superiori alle 3.000 lire fissate dal C.I.P.

Ed anche sulla scorta dei dati che sono in possesso del Ministero delle finanze è facile ricavare che, mentre nella campagna di dezuccherazione 1957-58, il costo della dezuccherazione anziché di 3.000 era di 3.670 lire,

nella campagna 1959-59 tale costo è passato a 4.750 lire. La materia prima viene quindi a costare 4.750 lire per quintale di saccaromelasso, mentre per gli anni successivi, mancano rilevazioni. Non si può, quindi, stabilire che, per perequare la differenza tra il prezzo fisso dello zucchero e il costo variabile delle materie prime, si debba imporre un supertributo.

Una perequazione sarebbe spiegabile se si trattasse di togliere un eccesso di guadagno, se, cioè, il prezzo del saccaromelasso sul mercato fosse inferiore al prezzo prescritto dal C.I.P. Sappiamo, invece, che esso è di gran lunga superiore. E, dai dati che hanno gli uffici del Ministero delle finanze, si ricava ancora che, per esempio, nell'annata 1957-58 la differenza di costo di produzione fra lo zucchero da bietola e lo zucchero da melasso era di 1.000 lire in meno, per quintale, per lo zucchero da melasso; ma se facciamo gli stessi conti, per il 1958-59, risulta che lo zucchero da melasso è costato 472 lire di più che non lo zucchero da barbabietola. Devesi aggiungere a queste considerazioni che, oggi, gli zuccherieri non hanno interesse a dezuccherare il melasso, perché preferiscono adoperare questa materia prima per la fabbricazione dell'alcole, che è una produzione diventata molto più vantaggiosa. È facile, quindi, che, con nuovi tributi, si ottenga solo lo scopo di scoraggiare la dezuccherazione del melasso a vantaggio della produzione di alcole, ed anche qui, con quali interferenze in altri settori della produzione agricola, è facile poter prevedere.

Queste sono, dunque, le preoccupazioni che ci muovono, prima di tutto preoccupazioni obiettive, e poi preoccupazioni sociali. Non parlo, quindi, in questa materia assolutamente per nessun fatto concorrenziale a livello politico.

Per tutte queste ragioni, onorevole Ministro e onorevole Presidente, noi riteniamo ingiustificato e non sopportabile questo tributo sia pure di 1.500 lire al quintale, per cui noi proponiamo che i melassi siano esentati da ogni e qualsiasi tributo. E questa nostra richiesta viene accompagnata da una vivissima preghiera alla Commissione di considerare le ragioni che ci inducono ad assumere questo atteggiamento, che sono, come dicevo, ragioni obiettive e ragioni sociali. Se questo provvedimento dovesse vedere la luce secondo lo schema del disegno di legge, noi getteremmo, immediatamente, sul lastrico qualche migliaio di lavoratori a Cavarzere e Legnago. Si potrà dire che è poca cosa in confronto all'ampiezza del territorio nazionale. Ma poca cosa o molta

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

non importa, sta di fatto che tutte le ragioni di carattere contingente e permanente consigliano di non prendere questo provvedimento, così come esso è concepito, ma se mai di formularlo nei termini suggeriti dal nostro emendamento. Se si verificheranno in seguito condizioni diverse, il Ministero, accettando i fatti nel realtà del loro svolgersi, potrà sempre intervenire con decreti-legge, come ha fatto nel 1956, a perequare, se di perequazione ci sarà bisogno.

ALBARELLO. Voglio solo ricordare all'onorevole Ministro Trabucchi che, quando si parlò di questo provvedimento, la discussione fu incentrata sulla incompatibilità che vi era tra i due obiettivi che il disegno di legge si proponeva. Alcuni dicevano che lo obiettivo di questo provvedimento era fiscale, altri dicevano che l'obiettivo della legge era di protezione. E noi facemmo presente che se si aveva un obiettivo fiscale, si doveva avere interesse a riscuotere molto e quindi non si proteggeva nessuno, e se, viceversa, si aveva un obiettivo di protezione della barbabietola allora non si sarebbe potuto far incassare nulla all'erario. E, quindi, vi era, a mio avviso, un insanabile contrasto fra i due obiettivi che il disegno di legge si prefiggeva. Uno di questi due obiettivi la protezione, è venuto a cadere e su questo fatto vi è una ammissione generale. Oggi l'ettarato della barbabietola dovrebbe essere aumentato, e, in effetti, i contadini non vogliono seminare più la barbabietola perché la remunerazione derivante dalla coltivazione di tale prodotto non è sufficiente. Permane, dunque, il solo obiettivo fiscale. Come ha detto l'onorevole Limoni, al quale mi associo pienamente, questo obiettivo fiscale non lo si può sostenere, poiché una sovrimposta su di uno stesso prodotto è un'assurdità. Comunque, se il Ministro viene qui a dirci che ha esperito delle indagini e a dire che l'industriale Montesi o l'Italiana Zuccheri hanno un superprofitto, andiamo pure avanti ma, se non venisse accettato l'emendamento Limoni, quanto meno accettiamo l'emendamento Tonetti, il quale ci garantisce dal lato sociale. Infatti, noi siamo preoccupati non tanto e non solo per il gettito fiscale che vuol reperire il Ministro delle finanze, quanto del problema sociale che sta di fronte a noi. Se gli industriali operano la serrata per protesta, il Governo ha gli strumenti legislativi per costringerli a tenere aperti gli stabilimenti o per requisirli? Questa è la domanda. Se il Governo ha questi mezzi, il problema fiscale è un problema del Governo e noi non abbiamo nulla in contrario a che la tassazione inter-

venga perché noi siamo preoccupati non di proteggere gli industriali che non pagano, ma i lavoratori perché abbiano garantito il loro posto di lavoro. Quindi la nostra posizione è chiarissima. Se l'emendamento Limoni, o comunque l'emendamento Tonetti, vengono accettati dal Governo e fatti propri dalla Commissione noi non frapperemo ulteriori ostacoli. In caso contrario, cioè senza l'accettazione piena e completa o dell'uno o dell'altro emendamento, noi abbiamo il numero prescritto di firme dei componenti l'Assemblea per la missione in Aula del provvedimento, perché i lavoratori di Cavarzere e di Legnago da noi interpellati ci hanno detto che piuttosto che mettere in pericolo il loro posto di lavoro era consigliabile mandare tutto a monte.

E noi crediamo di adempiere al nostro dovere accettando e facendo nostri questi suggerimenti e consigli dei lavoratori stessi.

TONETTI. Non sono in grado di esprimere un'opinione nel contrasto tra le cifre citate dall'onorevole Limoni e quelle che io ho avuto come delegato della Commissione Bilancio dal signor Ministro. A me consta, da conti accuratissimi fatti dagli organi del Ministero, che lo zucchero prodotto dal saccaromelasso viene a costare 1.925 lire al quintale meno dello zucchero da barbabietola.

È vero quanto dice l'onorevole Limoni, ma vi è un contrasto con i calcoli che mi ha fatto esaminare il Ministro Trabucchi, calcoli che sono stati approntati dai suoi organi tecnici. Se sono giusti esprimo un'opinione; se sono sbagliati vado ad esprimerne un'altra, pertanto, prima di manifestare la mia opinione, vorrei sapere dal Ministro Trabucchi come stiano effettivamente, le cose. È vero o non è vero che lo zucchero prodotto dal melasso ha un costo inferiore di 1.925 lire rispetto a quello prodotto dalle barbabietole?

Pregherei l'onorevole Ministro di voler cortesemente rispondere a quelle obiezioni, a quei conti che sono stati esposti poc'anzi dall'onorevole Limoni; dopo di che mi riservo di esprimere la mia opinione.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sapere con precisione se lo zucchero da melasso già, in questo momento, sta pagando l'imposta di fabbricazione.

Non riesco a capire come in Italia, paese costretto ad importare zucchero dall'estero con notevole esborso di valuta pregiata, si voglia impedire di estrarre quanto è possibile da un prodotto naturale; mi pare una cosa abnorme!

Se fosse un prodotto diverso, lo capirei; ma si tratta sempre di zucchero.

## III LEGISLATURA — SESTA. COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

Ora, il voler mettere un'imposta di fabbricazione sullo zucchero, va bene (o va male, secondo i punti di vista); ma stabilire una sovrimposta è cosa assurda.

In quest'aula abbiamo fatto delle lunghe discussioni quando la Federazione dei coltivatori diretti, per proteggere i bieticoltori, imponeva che i melassi fossero impiegati per la fabbricazione di mangimi per il bestiame; ma allora ci poteva essere — in un regime che non esito a chiamare corporativo — una ragione di protezionismo dei bieticoltori. Oggi è caduta anche la ragione del protezionismo perché mentre, prima, avevamo 8-10 milioni di quintali di zucchero nei magazzini, oggi, invece siamo costretti ad importarne. Pertanto non vedo perché si debba istituire una sovrimposta di fabbricazione, che, per ragioni umane e per ragioni sociali, mi sembra assurda. Cerchiamo di vedere se possiamo salvare il lavoro di tanti operai interessati all'attività di questo settore.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi permetto richiamare all'attenzione degli onorevoli Limoni, Albarello e Angelino la ragione per cui il disegno di legge è stato proposto: ridurre la misura della tassa, che se era ritenuta esatta dai legislatori del tempo, oggi è ritenuta, sostanzialmente, proibitiva.

Questo problema non si presenterebbe neppure se — come ha accennato il Presidente nella sua relazione — non intervenisse un fatto doloroso, cioè, quando il disegno di legge deve essere discusso, nascono delle agitazioni a Cavarzere (e anche a Legnago), le quali agitazioni sono normalmente, non voglio dire concordate, ma contemporanee a quelle dell'industriale che regge lo zuccherificio di Cavarzere.

Per questo, se potessi accettare l'emendamento Tonetti presentato ieri in sede di Commissione Bilancio, credo che, veramente, potremmo ragionare con altra tranquillità.

Ed è per questo che se l'onorevole Commissione vuole rinviare e non discutere questo argomento, non ho nessuna difficoltà, perché posso sperare, e spero, che l'emendamento Tonetti possa, in clima di minore sollecitudine, essere accettato. Si tratta in sostanza dell'emendamento che dice: se il signor *x* od *y* non accetterà di continuare a tenere aperto lo zuccherificio di Cavarzere, il Governo è autorizzato a requisirlo ed a concederlo ai dipendenti perché lo facciano funzionare e produrre. Questa sarebbe la base sufficientissima per poter essere sicuri di percepire l'imposta, in regime di perfetta tranquillità di animo per il Governo e di sicurezza per i dipendenti delle fabbriche.

La realtà è che, essendoci una situazione di privilegio, garantita da parecchie leggi, per cui ad alcuni soltanto degli industriali dezuccheratori è stata data la possibilità di dezuccherare, con indiscutibile vantaggio rispetto alle altre industrie, questi industriali hanno due armi a disposizione: la prima consiste nel dire « o il Governo continua questo sistema di privilegio, o, altrimenti, noi chiudiamo le fabbriche », la seconda arma consiste nel dire: « parliamoci apertamente, noi abbiamo delle somme che ci piovono tranquillamente nelle casse e su queste somme noi facciamo della beneficenza secondo l'opportunità ».

Data questa situazione che cosa ha fatto l'Amministrazione delle finanze? Ha esperito un'indagine approfondita dalla quale è emerso che la cifra di 1.500 lire poteva essere tranquillamente applicata e quantomeno si è trovata la documentazione — e l'onorevole Limoni lo sa — da cui si desume un margine esatto di 10 lire al chilogrammo confessato del resto dagli stessi industriali del settore.

Perché, onorevole Angelino, si vuole introdurre in questo caso una superimposta? Perché il problema dello zucchero in Italia non è un problema nuovo, ma un problema annoso. E cioè, l'Italia, per sostenere la coltivazione della barbabietola, stabilisce per il prodotto estero una tariffa di dazio protettivo che rende possibile l'applicazione all'interno di un compenso che va, diciamo così, già per suo conto, a costi congiunti: una parte allo Stato ed una parte agli industriali dezuccheratori.

Ora, però, alla mensa tende a sedersi, con un po' di energia ed anche di diritto, la categoria dei bieticoltori che, all'inizio, si trovava in situazione molto diversa perché gli zuccherieri davano la semente e la concessione di coltivare soltanto entro determinati limiti in modo che potevano, in questa maniera, ottenere un'altra situazione di rendita ricardiana attraverso la trattativa isolata con gli stessi bieticoltori. Oggi i bieticoltori hanno assunto una certa forza e naturalmente alla mensa si affacciano tre commensali: lo Stato, i bieticoltori e gli zuccherieri.

Come si presenta la questione del melasso?

Quando, in sede di C.I.P., si esamina il prezzo al quale il prodotto finito potrà essere venduto, si tiene conto del complesso delle imposte, del costo delle barbabietole, della produzione e dei ricavi quale è il melasso il quale ha alcune sue destinazioni normali e cioè alcolè da una parte e mangime

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

per il bestiame dall'altra e contemporaneamente lo zucchero ha le sue destinazioni e così via.

Che cosa fanno i dezuccheratori? Avendo la possibilità, nel mostrare la loro contabilità, di calcolare il prezzo del melasso ad un prezzo determinato che non è né alto né basso, perché è determinato dalla categoria che è per nove decimi data da dezuccheratori che non dezuccherano il melasso, allora questi industriali dezuccheratori del melasso hanno il melasso ad un prezzo che ha già scomputato la differenza di prezzo ed estraggono lo zucchero dal melasso, zucchero che non sarebbe, probabilmente, loro interesse ricavare se si trattasse tale prodotto a prezzo libero; e quindi approfittano di questa situazione particolare.

Si forma così, a favore di costoro, una rendita particolarissima che è data da questa possibilità di concessione: questa rendita l'hanno sempre goduta e attualmente la godono.

Che cosa ha inteso fare il Ministero delle finanze? Si è sforzato di rendere possibile l'acquisizione, a favore della collettività, in una misura equa, di questa rendita particolare.

Ma quando si può tassare in misura esatta, evidentemente, non c'è più interesse da parte degli imprenditori a proseguire questa produzione, perché questa industria è parente prossima di quella dei rigenerati dell'olio lubrificante, vale a dire che si tratta di industrie che nascono sotto l'ombrello fiscale. Siccome l'ombrello fiscale è come gli ombrelloni dei contadini dipinti di rosso, verde e giallo che coprono un po' tutto, sotto l'ombrello fiscale nascono questi funghi che, senza la nostra protezione, sarebbero destinati certamente a scomparire, ma che, sotto la nostra protezione, pullulano nel nostro terreno. Se il Ministero delle finanze ha accettato già fin dall'inizio la riduzione dell'imposta a 15 lire al chilogrammo, e ieri in Commissione Bilancio ha accettato la riduzione fino a 7 lire al chilogrammo, lo ha fatto perché vuol chiudere definitivamente questa partita.

Sappiamo benissimo che la rendita va dalle dieci alle quindici lire, ma portandone via sette, si sa benissimo che resta a queste due grosse industrie e alle altre piccole industrie una notevole particolare rendita. Quindi il Ministero delle finanze pensa e si augura che questa rendita per questi industriali sia ritenuta più che sufficiente. Si è cercato, pertanto, di arrivare ad un sistema che garantisca un trattamento di giustizia. Il Ministero delle fi-

nanze sa benissimo che per completare il provvedimento bisognerebbe accettare l'emendamento Tonetti, però, in questa situazione particolare di fine legislatura, non può farlo, anche perché è molto dubbio che questo provvedimento possa compiere tutto il suo iter parlamentare. Il Ministro delle finanze ha fatto tutto il suo dovere nel presentarvi, senza mezzi termini, la situazione. Se il Senato non approverà questa legge, naturalmente la situazione rimarrà quella che è e, con la nuova legislatura, si dovrà cercare, se è possibile, di intervenire con un provvedimento più razionale, sia dal punto di vista morale che finanziario. Ciononostante, poiché la situazione oggi è quella che è ed abbiamo il parere favorevole della Commissione Bilancio fino a un determinato limite di riduzione della tassazione, possiamo vedere di accelerare i tempi e di inviare questo disegno di legge, da noi approvato, al Senato prima della chiusura della legislatura. Se non si farà in tempo, vuol dire che avremo esperito un vano tentativo, perché il disegno di legge rimarrà a metà.

ALBARELLO. Ci rendiamo conto che gli argomenti del signor Ministro sono fondati. Egli ci dice che, oggi come oggi, non ha possibilità di accettare l'emendamento Tonetti, e quindi, accettando anche l'imposta a 700 lire al quintale, le maestranze praticamente non avrebbero alcuna difesa. Perché dunque non approvare l'emendamento Limoni e togliere tutta la tassazione? Quando il signor Ministro sarà in condizione di poter accettare l'emendamento Tonetti, allora noi approveremo non soltanto la tassazione per 700 lire al quintale, ma anche la tassazione a 1.500 lire al quintale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa sarebbe una resa incondizionata! E non posso farlo.

TONETTI. La battaglia per lo zucchero da melasso dura da sette-otto anni; da quando il Ministro delle finanze del tempo impose un tributo su questo tipo di lavorazione. Devo attenermi, in mancanza di altri dati, a quei dati che il Ministro Trabucchi, cortesemente, mi ha fatto avere quando, come delegato della Commissione Bilancio, sono andato ad esaminare il problema al Ministero. Il collega Limoni dice che quei dati non sono esatti. A me non sembra possibile.

LIMONI. È vero che per il 1957-58 c'è una differenza di circa 1.000 lire a vantaggio del costo di produzione dello zucchero da melasso per quintale, ma, nel 1958-59, lo zucchero ricavato dal melasso è venuto a costare 479 lire



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

al quintale in più di quello ottenuto da barbabietole.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo perché il melasso lo comprano gli stessi industriali interessati al settore, i quali hanno artificiosamente alzato il prezzo, appunto per sfuggire all'intervento del Ministero delle finanze. Essi lavorano a prezzi congiunti.

TONETTI. Per ora io mi attengo a quei dati, che rappresentano il risultato di studi accuratissimi, fatti dagli organi del Ministero delle finanze. Da essi risulta che per lo zucchero da melasso vi sono 1.925 lire al quintale di minor costo di produzione rispetto allo zucchero da barbabietola. Non si tratta di un caso normale di concorrenza di un industriale che adoperi delle macchine perfezionate o dei sistemi di lavorazione più progrediti ed economici, con una particolare intelligenza; si tratta, al contrario, di industriali che adoperano un sottoprodotto. Così stanno le cose. Da allora è avvenuto a Cavarzere e a Legnago un fenomeno paradossale che credo non esista in nessun settore dell'industria italiana. Vale a dire il signor Montesi, membro dell'oligopolio dello zucchero, approfittando dello stato di indigenza di quei due paesi, ha minacciato, in caso di tassazione di questi superprofitti, di chiudere lo stabilimento. Questa minaccia è riuscita a spingere non soltanto le famiglie dei tre o quattromila lavoratori del ramo, ma tutte le categorie sociali di quei comuni e tutti i partiti a mettersi in agitazione, con manifestazioni e delegazioni, per fare esentare i circa 400.000 quintali di prodotto da questa tassa. Evidentemente, si tratta di un illecito superguadagno a favore degli industriali sui già lauti profitti dell'oligopolio dello zucchero. E in questo caso la tassazione è giustificata, perché se i conti sono giusti, tolte 700 lire, rimarrebbero loro ancora circa 400 lire di superguadagno per quintale. Ad ogni modo sappiamo che questi signori insistono nel loro atteggiamento minaccioso, aggiungendo che chiuderanno gli stabilimenti nel caso siano fissate anche solo 100 lire di tassa. Allora, per risolvere il problema, mi pare che il mio articolo aggiuntivo sia perfettamente idoneo allo scopo e non dovrebbe suscitare opposizioni fondamentali, perché non ha nulla di eversivo o rivoluzionario. Se leggiamo l'articolo 41 della Costituzione, osserviamo che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con la tutela della società in modo da determinare ad essa danni. Se ci sono fini sociali è proprio il caso di Cavarzere e di Legnago. Inoltre l'articolo 42, sempre della Costituzione, a proposito della proprietà

privata dice che la legge determina i limiti della proprietà stessa allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Di modo che mi sembra sia esattamente conforme ai principi della Costituzione il mio emendamento, che non ha nulla di eversivo o rivoluzionario, e garantisce il lavoro a due comuni. E da tener conto poi che nel comune di Cavarzere un terzo della popolazione è stata costretta dalla scarsità di lavoro ad emigrare.

In questo senso, per quanto ci riguarda, noi siamo disposti ad approvare l'emendamento.

Il signor Ministro dice: come Governo non posso farlo. Ma la Commissione rappresenta il Parlamento e il Parlamento è sovrano. Se questo decide di accogliere il mio articolo aggiuntivo, si può finalmente porre fine ad una condizione di ricatto intollerabile.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ho due emendamenti presentati dagli onorevoli Limoni e Tonetti.

Il primo emendamento dispone la sostituzione, all'articolo 1, delle parole « è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 1.500 per ogni quintale di saccaromelasso contenuto nei melassi stessi », con le seguenti: « non è dovuto alcun diritto erariale ».

Il secondo emendamento è un articolo 1-bis del seguente tenore:

« La produzione di saccaromelasso sarà comunque mantenuta in misura uguale agli anni scorsi negli stabilimenti di Cavarzere e Legnago.

In caso di ingiustificato rifiuto delle Società proprietarie di continuare la produzione il Governo è autorizzato a procedere alla requisizione dei due zuccherifici affidandone la lavorazione a Cooperative di lavoratori o ad enti a partecipazione statale in ottemperanza agli articoli 41 e 42 della Costituzione ».

Per l'emendamento Limoni debbo far presente che occorre inviarlo alla Commissione Bilancio dato che quest'ultima ha espresso parere favorevole al disegno di legge a condizione che la misura del diritto erariale di cui all'articolo 1 venga fissata in lire 700 anziché in lire 1.500 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi.

L'emendamento Tonetti non posso metterlo in votazione senza aver provocato il parere delle Commissioni competenti; credo che il contenuto di tale articolo aggiuntivo debba riguardare la Commissione Affari costituzionali, la Commissione Giustizia e forse la Com-

missione Industria e la Commissione Agricoltura.

Se gli onorevoli Limoni e Tonetti mantengono i loro emendamenti bisogna sospendere la discussione e inviare alle Commissioni competenti gli emendamenti stessi.

Se non vi sono obiezioni, ritengo opportuno rimanga stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata (4434).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata ».

Proporrei di approvare il disegno di legge modificando il diritto nella misura equilibratrice dell'1,50 per mille.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per le autenticazioni, da parte degli Agenti consolari e degli Addetti commerciali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che disciplinano la nominatività obbligatoria dei titoli azionari circolanti all'estero stabilite dal regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, e dal decreto ministeriale 22 giugno 1942, delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari di società nazionali circolanti all'estero, è dovuto all'Erario un diritto di lire cinque per ogni mille lire di valore nominale dei titoli per i quali è richiesta la formalità.

Tale diritto è riscosso in modo virtuale ed è versato mensilmente con le stesse modalità che regolano il versamento all'Erario degli altri diritti introitati da Uffici all'estero.

Allo stesso diritto sono soggette le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui al primo comma effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle indicate nel comma stesso, quando, per effetto di tali autenticazioni, il trasferimento per girata dei titoli circolanti all'estero acquisti efficacia giuridica nello Stato.

Il relativo pagamento può essere effettuato con uno dei sistemi previsti dagli articoli 3

e 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che disciplina la riscossione della tassa speciale dovuta sui contratti di Borsa ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento da me precedentemente illustrato, all'articolo 1, primo comma:

« *Sostituire le parole:* lire cinque per ogni mille lire di valore, *con le altre:* lire 1,50 per ogni mille lire di valore ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé introdotta.

« Per le autenticazioni, da parte degli Agenti consolari e degli Addetti commerciali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che disciplinano la nominatività obbligatoria dei titoli azionari circolanti all'estero stabilite dal regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, e dal decreto ministeriale 22 giugno 1942, delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari di società nazionali circolanti all'estero, è dovuto all'Erario un diritto di lire 1,50 per ogni mille lire di valore nominale dei titoli per i quali è richiesta la formalità.

Tale diritto è riscosso in modo virtuale ed è versato mensilmente con le stesse modalità che regolano il versamento all'Erario degli altri diritti introitati da Uffici all'estero.

Allo stesso diritto sono soggette le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui al primo comma effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle indicate nel comma stesso, quando, per effetto di tali autenticazioni, il trasferimento per girata dei titoli circolanti all'estero acquisti efficacia giuridica nello Stato.

Il relativo pagamento può essere effettuato con uno dei sistemi previsti dagli articoli 3 e 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che disciplina la riscossione della tassa speciale dovuta sui contratti di Borsa.

(È approvato).

Agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente li porrò in votazione:

**ART. 2.**

Il versamento del diritto stabilito nel precedente articolo non esclude l'obbligo della corresponsione della tassa speciale dovuta ai sensi dell'articolo 8, 2° comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, sui contratti di Borsa stipulati all'estero, secondo

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

le leggi del luogo, che hanno efficacia giuridica nello Stato. È, tuttavia, consentito che l'importo del diritto stesso possa essere detratto da quello a cui i contratti in questione si rendono assoggettabili per effetto di detto articolo 8.

(È approvato).

## ART. 3.

Le violazioni alle norme della presente legge sono passibili delle stesse sanzioni previste in materia di tassa speciale sui contratti di Borsa. Per l'accertamento di esse, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Sulla Segreteria della Commissione  
Finanze e Tesoro.**

PRESIDENTE. Ieri ci siamo lasciati dicendo alcune parole sui lavori compiuti dalla nostra Commissione nell'arco dell'intera legislatura e con un augurio di felice ritorno; oggi desidero concludere la serie di riunioni della nostra Commissione dicendo alcune parole in favore dell'opera svolta dal Segretario della Commissione Finanze e tesoro, dottor Verdirosi.

Vorrei che loro tutti onorevoli colleghi, lo apprezzassero e così pure chi di dovere: perché il Segretario della Commissione Finanze e tesoro è sicuramente un funzionario che non ha respiro, oberato di lavoro dalla mattina alla sera, per seguire l'imponente mole delle discussioni che qui si svolgono. Non solo, ma deve essere persona attenta, vigilante, in maniera tale da potere ristabilire i testi che, certe volte, non è facile, per via del corso delle nostre discussioni, ricostruire esattamente e darne coordinamento definitivo.

Sono testimone di questo paziente e responsabile lavoro, che il nostro Verdirosi ha condotto in tutti questi anni e spero che dai suoi superiori gli giunga il giusto riconoscimento di questa fatica, mentre qui esprimo il giusto apprezzamento di noi tutti che gli auguriamo che queste sue capacità di intelligenza, di accuratezza e di assiduità al lavoro siano giustamente valutate per una carriera che noi auguriamo piena di successi e soddisfazioni. (Vivissimi generali applausi).

CASTELLUCCI. Noi tutti ci associamo, con vero entusiasmo, alle parole del Presidente.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati » (Approvato dalla Commissione permanente del Senato) (4629):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata » (4434):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Assennato, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, De Martino Francesco, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

*È in congedo:*

Terragni.

**La seduta termina alle 11,40.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO